

COLLEGIO DI TORINO

composto dai signori:

(TO) LUCCHINI GUASTALLA	Presidente
(TO) GRECO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(TO) CARATOZZOLO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(TO) ISAIA	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(TO) COCCIA	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore GIAN LUCA GRECO

Seduta del 19/12/2025

FATTO

La parte ricorrente ha affermato quanto segue:

- dopo qualche giorno di operatività dall'apertura del conto, sottoscriveva dei prodotti finanziari e provava ad inserire un ordine di bonifico ordinario verso conto corrente a sé intestato ma radicato presso altro intermediario;
- la banca gli domandava se fosse al corrente dei rischi associati agli ordini di bonifico disposti a favore di terzi;
- nonostante la conferma che si trattasse di conto di sua titolarità, l'intermediario poneva ulteriori e numerosi quesiti, invasivi e inconferenti;
- durante quei giorni di operatività del conto, attivava la funzione di "*robo trading*" ed effettuava acquisti di *crypto-asset*;
- proprio quest'ultimo prodotto di investimento otteneva un rendimento particolarmente favorevole, con una crescita di valore pari quasi al 100%;
- durante la visualizzazione del rendimento su questa particolare operazione finanziaria, riceveva una mail della banca che gli comunicava il blocco immediato del conto;

- tale blocco risulta illegittimo, in quanto le attività finanziarie sono di sua proprietà e non del provider di servizi o della banca;
- il blocco inserito ha determinato l'erosione di tutto il margine di profitto;
- alle molteplici richieste di spiegazioni riguardo al blocco inserito, la banca eccepiva l'assenza di un obbligo a fornire spiegazioni;
- nel caso di specie non può neppure dirsi sussistente il sospetto di attività fraudolenta, talché la condotta osservata dalla banca deve dirsi illegittima.
L'intermediario, nelle controdeduzioni, ha rappresentato che:
- con mail del 29 novembre 2024 controparte è stata informata che a partire dal 28 gennaio 2025 il conto sarebbe stato chiuso;
- dinanzi al reclamo del cliente, in data 17 dicembre 2024 è stato fornito riscontro, evidenziando che la banca è tenuta a condurre revisioni periodiche sui conti della clientela, al fine di adempiere agli obblighi normativi su di essa incombenti; nel caso di specie, tale monitoraggio aveva condotto alla chiusura del conto;
- il diritto della banca di effettuare le suddette verifiche ed applicare le relative restrizioni è espressamente regolato dall'art. 23 del contratto quadro, le cui condizioni sono state accettate dal ricorrente al momento dell'apertura del conto;
- ai sensi dell'articolo 24 delle citate condizioni generali, è pure prevista la facoltà della banca di sospendere o chiudere il conto dei propri clienti.
- in tale contesto regolamentare, in data 29 novembre 2024, la banca ha deciso di non poter proseguire il rapporto contrattuale con il ricorrente, comunicando la relativa decisione con mail che preannunciava la chiusura del rapporto con effetto a partire dal 28 gennaio 2025;
- con riguardo alle attività finanziarie del ricorrente si rappresenta che, come espressamente indicato nell'articolo 4 delle condizioni generali regolanti il servizio di trading, per poter procedere all'acquisto di strumenti finanziari è necessario che il cliente sia titolare di un conto corrente attivo offerto dal medesimo intermediario, mentre all'articolo 5 è stabilito chiaramente che in caso di chiusura del conto corrente, anche il conto relativo agli investimenti sarà chiuso e il cliente non sarà più in grado di fruire del servizio di trading;
- per tale ragione, nel momento in cui il conto del ricorrente - che ai sensi dell'articolo 4 rappresenta una condizione necessaria al fine di negoziare strumenti finanziari - è stato chiuso, anche l'account di investimento è stato chiuso, con conseguente liquidazione di tutte le posizioni finanziarie aperte;
- con e-mail inviata al ricorrente in data 29 giugno 2025 sono state esplicitamente indicate tutte le modalità da seguire al fine di garantire un ordinato processo di chiusura del conto e liquidazione delle posizioni aperte;
- nello specifico è stato richiesto di indicare nell'assistenza clienti in app un conto sul quale trasferire i fondi rimanenti sul conto, di vendere le posizioni azionarie aperte sul conto di trading e di prelevare i fondi;
- nel caso in cui il cliente non avesse provveduto alla vendita, lo stesso intermediario avrebbe provveduto all'inserimento degli ordini di vendita, per la liquidazione delle posizioni finanziarie aperte e la chiusura del conto di trading;
- durante questo periodo funzionale alla chiusura, è normale che il valore dell'investimento possa variare, con la conseguenza che l'utente potrebbe recuperare meno del capitale inizialmente investito;

- la chiusura del conto è avvenuta in conformità alla normativa in materia e alle disposizioni negoziali, dal momento che l'articolo 24 del predetto contratto prevede che il recesso deve avvenire con un termine di preavviso contrattuale di 60 giorni, come avvenuto nel caso di specie;
 - la sua condotta è dunque da ritenersi conforme a quanto previsto dall'art. 1855 c.c., che per i contratti di conto corrente stipulati a tempo indeterminato prevede che ciascuna parte ha facoltà di recedere in qualsiasi momento, con un preavviso non inferiore a 15 giorni, salvo diversa previsione contrattuale o degli usi;
 - con riguardo all'esercizio del diritto di recesso da parte degli intermediari, secondo l'orientamento maggioritario dei Collegi e della giurisprudenza di merito è insindacabile la scelta dell'intermediario circa il mantenimento dei rapporti negoziali in corso, sia pure con il rispetto dei principi di buona fede e correttezza nelle modalità di esercizio del recesso, laddove in ogni caso non sussiste un onere di illustrare al cliente le ragioni poste a fondamento della decisione di recedere dal rapporto contrattuale;
 - nel caso di specie, si rileva che la banca ha agito in modo conforme a tali principi, avendo rispettato un termine di preavviso conforme a quello previsto dalla normativa di riferimento e avendo informato il Ricorrente stesso delle limitazioni che sarebbero state apposte, le quali sono fisiologicamente preordinate al completamento del processo di chiusura del rapporto;
 - la banca ha pure agito sulla base delle condizioni espressamente previste e accettate dal ricorrente stesso nelle condizioni generali regolanti il servizio di trading, avendo provveduto alla liquidazione di tutte le posizioni finanziarie aperte.
- Ciò posto, la parte ricorrente ha domandato all'ABF il risarcimento del danno, quantificato in € 300,00, derivante dagli importi persi a causa delle transazioni bloccate e dal recupero solo parziale delle somme investite.
- L'intermediario resistente ha chiesto all'ABF il rigetto del ricorso in quanto infondato.

DIRITTO

La controversia origina dal recesso esercitato dalla banca, asseritamente in modo illegittimo, dal conto corrente e dall'annesso servizio di trading in essere tra le parti. È pacifico tra le parti che la banca resistente abbia esercitato il diritto di recesso con comunicazione e-mail del 29 novembre 2024, alla quale ha fatto seguito il reclamo di parte ricorrente non prodotto in atti.

Nella comunicazione di recesso la banca forniva un preavviso di 60 giorni, indicando come data di chiusura del rapporto il 28 gennaio 2025. Quanto alle ragioni sottese alla chiusura del rapporto, la banca riferiva genericamente, con avviso in lingua inglese, il proprio diritto a chiudere un conto corrente, quando tale chiusura risulti un atto dovuto in conformità ad obblighi normativi, provvedimenti giudiziali o istruzioni provenienti da altre autorità competenti.

Nella medesima comunicazione, la banca indicava al ricorrente (sempre in lingua inglese):

- i) la necessità di trasferire le somme giacenti sul conto su un diverso rapporto di conto corrente, radicato presso altro istituto ("conto bancario esterno");

- ii) la necessità di vendere ogni strumento finanziario detenuto a valere sul proprio conto di trading e trasferire il ricavato sul conto corrente;
- iii) che, dopo la vendita, sarebbero stati necessari 2-3 giorni lavorativi per conseguire la disponibilità del denaro derivante dalla vendita;
- iv) in caso di mancata vendita degli strumenti finanziari, sarebbe stata la banca a vendere tali posizioni, mediante un processo automatico di liquidazione e chiusura del conto di trading;
- v) durante il tempo necessario alla chiusura del processo, il valore degli strumenti finanziari sarebbe potuto salire o scendere, con eventuale perdita del capitale inizialmente investito.

Soltanto con la successiva mail di riscontro al reclamo del 17 dicembre 2024 la banca resistente ha chiarito come il conto sia stato sottoposto ad un controllo addizionale in data 26 novembre 2024 (tre giorni prima dell'invio della comunicazione di recesso), quale pratica standard, la cui necessità è stata evidenziata dal "sistema di sicurezza automatizzato". La banca chiariva come dopo il controllo addizionale si fosse avviato un processo di revisione che si sarebbe concluso il 29 novembre 2024, addivenendo all'esito di non poter più offrire al ricorrente i propri servizi bancari.

Nel contratto regolante le condizioni generali di utilizzo del conto (di cui non è presente in atti evidenza dell'effettiva sottoscrizione, seppur non specificamente contestata dal ricorrente, che non ha replicato alle controdeduzioni), è previsto, tra l'altro, che la banca può chiudere o sospendere il conto immediatamente, per circostanze eccezionali riportate espressamente in contratto, o con un preavviso di 60 giorni per altri motivi.

Quanto, invece, alla chiusura del collegato servizio di trading, il Collegio osserva che le condizioni generali di utilizzo del conto prevedono che la chiusura del conto può anche porre fine a qualsiasi altro contratto tra il cliente e la banca. Le condizioni generali (depositate in atti) regolanti il servizio di trading chiariscono invece che per usufruire di tale servizio è necessario essere titolare di un conto corrente in essere presso la stessa banca.

Il Collegio rileva che la pattuizione sul recesso dal conto corrente appare conforme a quanto dispone l'art. 126-septies, comma 2 TUB, secondo il quale "Il prestatore di servizi di pagamento può recedere da un contratto quadro a tempo indeterminato se ciò è previsto dal contratto e con un preavviso di almeno due mesi, secondo le modalità stabilite dalla Banca d'Italia".

Secondo la posizione maggioritaria dell'ABF, l'art. 126-septies TUB individua un'ipotesi di recesso *ad nutum*, che non rende necessaria una motivazione specifica da parte dell'intermediario; d'altra parte, il prestatore dei servizi di pagamento è tenuto al rispetto dei principi di buona fede e correttezza: pertanto, l'esercizio della facoltà di recesso in modo non conforme a tali principi potrebbe dare luogo al diritto del cliente al risarcimento degli eventuali danni patiti.

Nel caso di specie il Collegio non ravvisa evidenti comportamenti della banca resistente contrari a buona fede e correttezza in sede di recesso dai rapporti. D'altro canto, il ricorrente non ha comunque prodotto in atti adeguate evidenze probatorie circa il danno asseritamente subito, quantificato nella misura di euro 300,00 quale perdita pecuniaria derivante dalle "transazioni bloccate" e dalla quota di capitale investito e non recuperato, a causa del blocco del servizio di trading, che ha

determinato una perdita di valore degli strumenti di investimento originariamente sottoscritti.

P.Q.M.

Il Collegio non accoglie il ricorso.

IL PRESIDENTE